



La proposta

La commissione Finanze del Senato, presieduta da Massimo Garavaglia (Lega), ha chiesto al Governo nelle osservazioni (non vincolanti) al parere sul Dlgs riscossione di riflettere sulla possibilità di intraprendere tutte le strade possibili prima che lo Stato rinunci ai suoi crediti per dichiararli inesigibili. Una strada indicata è quella di cartolarizzare quote di crediti per affidarli a società o soggetti privati specializzati.

Cartelle esattoriali, tornano in gioco i limiti all'impugnazione

Riscossione

La commissione Finanze del Senato invita il Governo a rivedere le restrizioni

Dario Deotto
Luigi Lovecchio

Invito al Governo a valutare l'estensione dei casi in cui è ammessa l'impugnazione diretta della cartella di pagamento, riducendo la portata del divieto contenuto nell'articolo 12, comma 4-bis, del Dpr 602/1973. Tra le osservazioni del parere della commissione Finanze del Senato sullo schema di Dlgs di riforma della riscossione, spicca l'indicazione a recepire il monito della Corte costituzionale con la sentenza 190/2023.

L'articolo 12, al comma 4-bis, ammette l'impugnazione diretta della

cartella non notificata solo qualora il debitore sia in grado di dimostrare, alternativamente, una delle tre situazioni tipizzate nella norma. Si tratta, in particolare:

- della possibilità di subire una esclusione da una procedura a evidenza pubblica;
- del rischio di ricevere il pignoramento del credito vantato verso una pubblica amministrazione, per effetto di una segnalazione da parte di quest'ultima, laddove si riscontri una morosità verso l'agente della riscossione, in base all'articolo 48-bis del Dpr 602/1973;
- della possibilità di perdere un beneficio nei riguardi di una pubblica amministrazione.

La previsione in esame è stata ritenuta applicabile a tutti i processi in corso alla data del 21 dicembre 2021 (Sezioni Unite, n. 26283/2022). È pertanto accaduto che molti ricorsi avverso pretese debitorie di cui si era venuti a conoscenza solo in occasione della lettura dell'estratto di ruolo,

che al momento della proposizione degli stessi erano pienamente validi, sono stati dichiarati ex post inammissibili, se il debitore non è riuscito a provare la sussistenza di una delle condizioni sopra descritte.

Malgrado l'evidente lesione dei diritti del debitore, sia in punto di legittimo affidamento sia in punto di tutela del diritto di difesa, la Corte costituzionale, con la sentenza 190/2023, ha ritenuto di non poter intervenire, osservando come la materia in esame fosse rimessa alla discrezionalità del legislatore. Per questo motivo, la Consulta, pur dopo aver rilevato le criticità della previsione in questione, ha concluso sollecitando l'approvazione della riforma della riscossione.

Il monito è stato dunque raccolto dalla commissione Finanze del Senato che, con il parere favorevole del Governo, ha ravvisato «l'opportunità» di modificare l'articolo 12 del Dpr 602/1073, ampliando i casi di ammissibilità dell'impugnazione diretta della cartella non notificata. Nel suggerimento rivolto all'esecutivo si menziona il fatto che i pregiudizi che potrebbe subire il debitore dall'esistenza di una cartella non notificata, che giustificano la tutela anticipata, non vi sono solo quelli rivenienti dai rapporti con enti pubblici. Si menziona ad esempio la responsabilità del cessionario d'azienda, ex articolo 14 del Dlgs 472/1997, che si troverebbe obbligato al pagamento di un debito, risultante agli atti del Fisco, nei cui confronti tuttavia il cedente non abbia potuto esercitare la difesa. Ma si pensi anche, ad esempio, al pignoramento presso terzi del conto bancario, sempre in presenza di un carico affidato e non notificato, che può comunque generare problemi con il ceto creditizio. Sarà interessante verificare se il recepimento nel decreto attuativo avverrà con norma interpretativa o innovativa. In quest'ultimo caso, non si vede davvero come possa giustificarsi la disparità di trattamento rispetto alla situazione attuale, proprio considerando il riconoscimento legislativo della iniquità della disciplina vigente.